



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 79 del 22/12/2017

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette , addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale.

Partecipa vice segretario Agostino Toni .

N°	Nome	Presente	N°	Nome	Presente
<u>1</u>	ZANNI GIORGIO	X	10	ZACCARDO LUIGI	X
<u>2</u>	ROSSI ROSSANO	X	11	PALAZZI TIZIANO	X
<u>3</u>	MOSCA ANGELO	X	12	BERTOLINI RINO	X
<u>4</u>	LUSOLI NADIA	X	13	CONTINI CARLO-ALBERTO	X
<u>5</u>	ZANICHELLI MASSIMO	X	14	RUINI FABIO	X
<u>6</u>	BARTOLINI CASSANDRA	X	15	MEDICI STELLA	
<u>7</u>	RUBBIANI CHIARA	X	16	SALOMONI STEFANO	X
<u>8</u>	FERRARI ANDREA	X	17	GRIMALDI ORIETTA	X
<u>9</u>	SEVERI ELISA	X			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Consigliere Medici Stella assente giustificato

Sono presenti gli Assessori:

MUCCI MARIA ESTER, IOTTI PAOLO, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

LUSOLI NADIA, BERTOLINI RINO, SALOMONI STEFANO .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Premesso che:

- > l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- > l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- > l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- > l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l' IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
- > l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l' IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.
- > l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- > il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 stabilisce i nuovi criteri di esenzione IMU per i terreni montani, e che il Comune di Castellarano non è un comune montano ;
- > l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate Struttura di gestione degli F24;

Considerato che :

- >l'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 dispone che l'imponibile delle abitazioni, ad eccezione di quello di lusso (A/1, A/8, A/9) concesse in comodato d'uso a figli o genitori ai fini IMU e TASI è ridotto al 50%;
- >l'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 ridetermina l' esenzione per i terreni agricoli;
- >l'art. 1 comma 15 della Legge 208/2015 estende la non applicazione dell' Imposta anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza
- >l'art. 1 comma 16 della Legge 208/2015 prevede l'esclusione dall' imposta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale od annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio .Fanno eccezione le così dette case di lusso;

- > l'art. 1 comma 21 della Legge 208/2015 modifica la determinazione della rendita dei così detti “imbullonati” e di conseguenza anche l'imponibile IMU TASI ;
- > l'art. 1 commi 53 e 54 della Legge 208/2015 dispone una riduzione d'aliquota del 25% per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC) disciplinante l'imposta municipale propria (IMU) approvato con atto Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014 già modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2016 e modificato con delibera consigliare n. 15 del 21/03/2016

Richiamato l'art. 1, comma 42 e seguenti, della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) ai sensi dei quali è prorogata di un anno la disposizione sul blocco degli aumenti contenuti nella legge di stabilità 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; Disposizione confermata anche per l'anno 2018 dal Disegno di Legge finanziaria 2018;

Dato atto che il suddetto blocco non riguarda la facoltà di diminuire le aliquote o tariffe suddette;

Che pertanto nella speranza di dare ancora più impulso e sostegno ai nostri commercianti, piccoli artigiani ed imprenditori che con difficoltà stanno uscendo dalla crisi del 2008, si rivede al ribasso dal 1,06% al 0,96% l'aliquota IMU relativa agli immobili di categoria catastale C/1 e C/3;

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e successive integrazioni e/o modificazioni , emerge un gettito complessivo pari ad euro 3.378.678,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, comunicata in euro 664.745,85;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 09/3/2015 relativa alla determinazione di aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 confermate per le annualità 2016 e 2017 con propri atti n 17/2016 e n.4/2017 ;

Atteso che per effetto delle previsioni normative succitate e dei provvedimenti di finanza pubblica, occorre confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU 2015 ad eccezione delle aliquote degli immobile di categoria catastale C/1 e C/3 per le quali è prevista una modifica al ribasso come di seguito indicate :

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,60%
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Aliquota 1,06% (quota statale 0,76%)

	quota comunale 0,30%)
Terreni agricoli	Aliquota 1,06%
Immobili commerciali / piccolo artigianali di categoria C/1 e C/3	Aliquota 0,96%
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili	Aliquota 1,06%

Detrazione base per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00;

Dato atto che L'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 così come modificato dall' art. 10 comma 4 lett. b) stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi, nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, con le modalità e le tempistiche in esso stabilite. L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

Vista la legge 232/2016;

Visto il DL 244/2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Visto DDLegge finanziaria 2018

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 14

CONTRARI n. 2 (Salomoni, Grimaldi)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 14

CONTRARI n. 2 (Salomoni, Grimaldi)

ASTENUTI n. //

Ai sensi dell' art 52 del D.Lgs 446/97

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

3) **DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2015 accezione delle aliquote degli immobile di categoria catastale C/1 e C/3 per le quali è prevista una modifica al ribasso come di seguito indicate :

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,60%
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Aliquota 1,06% (quota statale 0,76% quota comunale 0,30%)
Terreni agricoli	Aliquota 1,06%
Immobili commerciali / piccolo artigianali di categoria C/1 e C/3	Aliquota 0,96%
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili	Aliquota 1,06%

4) **DI STABILIRE** in €. 200,00 la misura della detrazione abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;

5) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

6) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato in data 21/05/2014 con Deliberazione Consiliare n. 26 e modificato con delibera n. 5 del 03/02/2016 e con delibera n. 15 del 21/3/2016 ;

7) **DI INVIARE** , nelle forme di legge, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione ;

8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca

IL vice segretario
_ Agostino Toni